

## INTERPELLANZA

### Controlli sulle residenze fittizie: Gobbi ha mentito al Gran Consiglio?

del 24 maggio 2019

Al Dipartimento delle istituzioni sembra regnare un certa confusione su chi e in base a quale legge è responsabile dei controlli sulle residenze fittizie.

Norman Gobbi ha dichiarato alla Regione del 23 maggio 2019:

*«L'ho detto più volte e torno a ribadirlo: il Cantone – scandisce il direttore del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi, interpellato dalla 'Regione' – è competente per quanto riguarda rilascio e rinnovo dei permessi, e se ci sono delle segnalazioni noi interveniamo. Ma il controllo abitanti compete ai Comuni! Non spetta a noi».*

Nel caso Argo però le cose sembrano essere andate diversamente. Rispondendo a un'interpellanza relativa alla perquisizione del domicilio di un ex dipendente della Argo, il Consigliere di Stato Norman Gobbi, il 6 novembre 2017 in aula aveva precisato:

*Nei vari articoli apparsi sulla vicenda i media hanno scritto di un **potenziale caso di residenza fittizia sul nostro territorio**, ovvero del venire meno di una delle condizioni per il rilascio e il mantenimento di un permesso di dimora che prevede che una persona titolare del permesso B debba risiedere stabilmente ed effettivamente in Svizzera.*

***Ogni volta che l'Ufficio della migrazione viene a conoscenza di un sospetto caso di abuso procede con gli accertamenti necessari**, tra i quali figura anche il coinvolgimento delle autorità di polizia per il controllo sul territorio come previsto dalle basi legali applicabili, vale a dire il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 [RL 1.2.2.1.1].*

*Le verifiche usuali poste in essere dall'Ufficio in presenza di sospette residenze fittizie **possono scaturire anche da notizie di stampa**, le quali sono recepite unicamente quale indicatore di rischio: questo **non è il primo caso che, a seguito di articoli di stampa, conduce a verifiche di questo tipo.***

Non si capisce come mai se il controllo degli abitanti spetta ai comuni, l'Ufficio della migrazione può ordinare verifiche sulla base di notizie di stampa (e non una sola volta, in diversi casi, secondo quanto ha affermato da Gobbi). Nel caso dell'ex dipendente della Argo la perquisizione era stata effettuata dalla polizia cantonale su richiesta dell'Ufficio migrazione (*“posso dire che chi vi parla ha informato solo post facto il collega Beltraminelli **sugli avvenuti controlli da parte della Polizia cantonale e dell'Ufficio migrazione**”*)

Ma c'è anche di peggio. Riportiamo sotto una domanda e la relativa risposta alla nostra interrogazione n. 38.18 (articolo menzionato riguardava proprio le residenze fittizie):

**5. Se le informazioni diffuse dai media internazionali dovessero essere confermate, di quale reato potrebbe essere accusata la Luxury Goods Services (LGS) per aver contribuito a far ottenere le residenze fittizie a manager del gruppo?**

*A titolo generale, laddove venga accertato che il permesso di soggiorno è stato effettivamente ottenuto sulla scorta di una falsa informazione - per esempio in caso di residenza non effettiva in Svizzera da parte del titolare - l'Ufficio della migrazione segnala simili fattispecie al Ministero pubblico al fine di accertare se sono dati gli estremi per l'apertura di un'inchiesta penale per inganno nei confronti dell'autorità (**art. 118 LStr**).*

**6. Attilio Cometta, della Sezione della popolazione, aveva dichiarato il 17 novembre 2015 al portale tio.ch che “chiunque inganna le autorità e ottiene per se sé o per altri il rilascio di un permesso è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o una pena pecuniaria”. È esatto? Questa pena si applicherebbe alla Luxury Goods Services?**

*L'informazione comunicata a suo tempo dal già Capo Sezione della popolazione, nel merito è ancora attuale. Infatti l'art. 118 cpv. 1 LStr sancisce che "chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria". È compito dell'autorità del perseguimento penale, laddove ne vengono accertati i presupposti, valutare quale pena adottare.*

Ora invece il Ministero pubblico, in merito alla nostra segnalazione su un possibile reato penale proprio sulla base della risposta del Consiglio di Stato all'interrogazione n. 38.18 afferma che:

*"L'art. 118 LStr si applica infatti unicamente a cittadini terzi, non facenti parte della comunità europea (cfr. art. 2 LStr), mentre ai cittadini Ue occorre applicare le disposizioni dell'Accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Per verificare la regolarità della residenza di cittadini Ue (non soggetti a contingentamento), non vanno quindi considerati i criteri della LF sugli stranieri, ma quelli dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e quelli degli accordi bilaterali, ritenuto che un'eventuale violazione di queste normative avrebbe, semmai, comportato una procedura contravvenzionale (multa), di competenza dell'autorità amministrativa."*

Due risposte diametralmente opposte e non per una questione di nazionalità visto che sia i manager della Kering sia l'ex dipendente Argo sono cittadini dell'Ue/Aels.

Occorre quindi capire come mai lo stesso articolo di legge venga interpretato in maniera diversa dal DI e dal Ministero Pubblico. Il rischio è infatti che le autorità stiano applicando una legge in maniera erronea, viste le perentorie risposte all'interrogazione n. 38.18.

Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato:

1. L'Ufficio migrazione può o non può ordinare verifiche sulla base di articoli di stampa?
2. Chi la racconta giusta in merito all'art. 118 LStr? Il Consiglio di Stato nella risposta all'interrogazione n. 38.18 o il Ministero pubblico?
3. Le autorità competenti in materia di migrazione hanno finora applicato l'art 118 anche nel caso di residenze fittizie di cittadini degli stati Ue/Aels sì o no?

Per MPS-POP-Ind.

Matteo Pronzini

Arigoni Zürcher - Lepori Sergi